



CITTA' di MAGENTA

Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale
Segreteria Organi Istituzionali e Supporto Anticorruzione

CIRCOLARE N.1/2018

Ai Dirigenti
Al personale UTC e Ufficio Contratti
SEDE

OGGETTO: Autenticazione di **scrittura privata** da parte del Segretario Comunale, PER ATTO TRA PRIVATI- circolare esplicativa.

In riferimento a **scritture private**, ossia atti tra privati nei quali il Comune di Magenta non è parte e non ha un interesse diretto, si ricorda che l'autenticazione degli stessi, è demandata dalla legge, per competenza al notaio, essendo tale figura preposta all'autenticazione. Se la scrittura privata nella quale il Comune non è parte e non ha interesse diretto, fosse autenticata dal Segretario Comunale sarebbe viziata di nullità per vizio di incompetenza e la successiva registrazione sarebbe rifiutata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Si precisa infatti che, l'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n.267 del 2000, indicando il ruolo ed i compiti del Segretario Comunale, non lascia spazi interpretativi nel dichiarare che, tra le funzioni proprie *ope legis*, vada sicuramente inclusa quella rogatoria, comunemente annoverata tra quelle indefettibili già presenti nel precedente ordinamento e nell'arco della genesi storica di questa figura istituzionale.

Il ruolo e le funzioni del Segretario comunale e provinciale vengono trattati dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 che, al comma 4 lett. c) menziona le funzioni aggiuntive (con l'avverbio "inoltre"), attribuite o attribuibili al Segretario Comunale, il quale: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

Tale indicazione normativa richiama due aspetti fondamentali che devono essere considerati: **il Comune deve essere parte nei contratti** e, in relazione alle scritture private, **deve sussistere l'interesse dell'ente**. Da tale assunto deriva che tutti gli atti autenticati dal Segretario devono coinvolgere l'Ente locale, escludendone, di conseguenza, la competenza relativamente agli atti tra privati ove non vi sia un interesse del Comune, come accade nel caso di scritture tra privati per **atti di asservimento** in cui il Comune non è parte.

Si ribadisce che il *Comune debba essere parte dell'atto*, poiché il segretario comunale riceve atti che coinvolgano l'ente locale cui egli appartiene. Ove si tratti di un negozio giuridico bilaterale, posto in essere da soggetti privati, non sussiste la competenza del segretario comunale.

Pertanto, il segretario comunale è l'ufficiale rogante del Comune e cioè il funzionario dell'ente locale competente alla stipulazione dei contratti in alternativa al notaio, ma solo nei casi in cui il Comune è **parte** (ossia sia presente come comparente) e solo **nell'interesse dell'ente** (ossia deve avere un interesse specifico e diretto a stipulare quello specifico atto, non essendo ammissibile un interesse generale relativo al contenuto o alla finalità dell'atto, ma uno specifico interesse a non far rogare l'atto al notaio provvedendo invece in proprio).

Ove non sussistano i presupposti su indicati, si dovrà comunicare ai richiedenti di rivolgersi ad un Notaio, entro i tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo ex lege (L. n. 241 del 1990).

Magenta 28.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Rita Naverio